

REGIONE
ABRUZZO



CAPITOLATO TECNICO

CONCESSIONE DELLA GESTIONE COMMERCIALE DELL'ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO

Art. 1 Oggetto della concessione

L'affidamento in concessione della gestione dell'Enoteca Regionale è disciplinata, oltre che dal presente capitolato, dal Disciplinare di Funzionamento e di Gestione della stessa, approvato con D.G.R. n. 275 del 27/05/2022, che si allega quale parte integrante e sostanziale.

L'oggetto principale della concessione è l'attività di gestione commerciale dell'Enoteca Regionale d'Abruzzo, sita in Corso Matteotti n. 2 – Palazzo Corvo di Ortona (CH) -, comprensiva di arredi, macchine ed attrezzature, per il periodo indicato nel successivo art. 4.

L'Enoteca regionale d'Abruzzo, oltre che nella predetta sede istituzionale, potrà altresì operare in altre sedi (prioritariamente ubicate nei capoluoghi di provincia regionali ovvero extra regionali e/o, eccezionalmente, all'estero), purché presentino le seguenti caratteristiche minime: sedi con adeguati requisiti di pregio (storici, artistici, architettonici, paesaggistici), aperte al pubblico, con spazi adeguati per l'accoglienza dei visitatori e per l'esposizione, la mescita, la degustazione e la vendita dei prodotti di cui al suddetto Disciplinare di Funzionamento e di Gestione, e con locali idonei alla conservazione dei vini.

Art. 2 Principi generali

I locali e i relativi arredi/macchine/attrezzature sono destinati, nel rispetto delle normative vigenti, allo svolgimento di attività di esposizione, presentazione, degustazione, mescita e vendita di vini e di altri prodotti tipici locali, nonché di organizzazione di eventi o iniziative afferenti la promozione delle produzioni tipiche di qualità, dei territori e delle tradizioni.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo rispetto a quello per cui la concessione è disposta, salvo in casi eccezionali formalmente autorizzati dalla Regione.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà curare in modo particolare non solo la

qualità del servizio, ma anche la componente relazionale, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività come momento gradevole per l'utenza; in tal senso, il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto e la riservatezza degli utenti.

Art. 3 Definizioni

Il presente Capitolato disciplina la gestione commerciale e logistica/funzionale dei locali, delle macchine e delle attrezzature date in concessione. Ai fini del presente Capitolato, con la locuzione "manutenzione ordinaria" si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei locali, e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi spazi, né modifiche alla struttura o all'organismo edilizio, in modo da riconsegnare alla Regione, alla scadenza del servizio, i locali/strutture in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

Art. 4 Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita **in anni 5 (cinque)** decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni; la stessa è rinnovabile per altri 5 (cinque) anni, alla stregua delle seguenti prescrizioni: alla scadenza, qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, l'Amministrazione regionale, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, con formale provvedimento, per uguale periodo. Il concessionario, in caso di mancato rinnovo alla scadenza del contratto, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni, e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente, sino alla consegna del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata dall'Amministrazione regionale, per un periodo comunque non inferiore a sei mesi.

Art. 5 Caratteristiche del servizio

Il servizio concesso attiene alla gestione commerciale e logistica/funzionale dell'Enoteca Regionale d'Abruzzo, che comprende le attività di esposizione, presentazione, degustazione, miscita e vendita di vini e di altri prodotti tipici locali, nonché la custodia e sorveglianza dei locali, delle strutture e delle attrezzature e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti.

I servizi da svolgere, a titolo indicativo e non esaustivo, sono:

- esposizione e vendita, esclusivamente in confezione da asporto, di prodotti agroalimentari, secondo le condizioni previste dal Disciplinare di Funzionamento e di Gestione dell'Enoteca Regionale;
- degustazione di prodotti tipici regionali con facoltà (ove compatibile con le norme tecniche e la legislazione vigente) di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti come meglio specificato nell'allegato Disciplinare;
- attività di promozione ed informazione sulle tipicità della Regione Abruzzo;
- assistenza turistica in genere, fornitura di materiale cartografico ed eventuale vendita di pubblicazioni, attività comunque connesse alle azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e del territorio;
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali specifici (presentazioni aziendali, degustazioni guidate, incontri, ecc.), purché compatibili con gli scopi dell'Enoteca

- Regionale;
- realizzazione di almeno n. 2 eventi istituzionali all'anno ove proposti dalla Regione Abruzzo (da concordare secondo le esigenze che, di volta in volta, verranno rappresentate).

Art. 6 Attività di promozione

Il concessionario, oltre alle attività obbligatorie di cui all'Art. 5, per favorire la promozione dell'attività ed incentivare la presenza di persone all'interno dell'Enoteca Regionale, deve organizzare eventi e/o manifestazioni, nonché attendere all'organizzazione anche di attività complementari (ricreative, culturali e del tempo libero), nella piena osservanza delle rispettive normative di settore.

Tutti gli oneri necessari all'esercizio delle predette attività (comprese eventuali opere integrative necessarie all'attivazione delle medesime) sono a carico del concessionario, che deve provvedere ad acquisire, altresì, le prescritte licenze e autorizzazioni, senza nulla pretendere dalla Regione Abruzzo.

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura Servizio DPD019 - si riserva la facoltà di utilizzare i locali ogni qualvolta sia ritenuto necessario per la realizzazione di attività di carattere istituzionale, previa definizione con il gestore delle attività medesime, per un periodo massimo non superiore a 20 giorni l'anno, da ripartirsi preferibilmente tra le giornate infrasettimanali e con esclusione, di norma, delle giornate festive e prefestive.

In merito all'uso del marchio dell'Enoteca Regionale d'Abruzzo, la cui titolarità resta in capo alla Regione Abruzzo, il gestore commerciale è autorizzato ad utilizzare il logo per tutte le attività di promozione ed istituzionali proprie (es. eventi in sede e fuori sede, degustazioni/presentazioni singole o collettive calendarizzate, workshops, incontri tecnici, convegni); sono escluse tutte le attività di eventuali servizi/prestazioni a terzi, nonché il rilascio del patrocinio per le attività di informazione e comunicazione, sempre a carattere istituzionale.

Art. 7 Orario di funzionamento dell'attività

L'orario di apertura dei locali dell'Enoteca Regionale dovrà essere in linea con quelli praticati nell'ambito territoriale da esercizi simili, e dovrà essere osservato diligentemente dal gestore, salvo la possibilità di chiusura per le ferie annuali, i turni di riposo settimanali ed eventuali esigenze specifiche e, comunque, dovrà essere garantito in ogni caso il rispetto delle esigenze dell'Enoteca.

L'orario di apertura è stabilito in almeno quattro giorni settimanali (obbligatori il venerdì, sabato e domenica), nonché i festivi e prefestivi (salvo diversa comunicazione) con orario minimo di ore 6 (sei) al giorno.

Qualora in occasioni particolari (es. visite di giornalisti o operatori, serate a tema, incontri BtoB, ecc.) dovesse rendersi necessario un prolungamento degli orari o l'apertura in giorni diversi da quelli indicati, il personale in servizio dovrà prestare e garantire lo svolgimento del servizio sino alla conclusione degli eventi.

Alla luce dell'attività di promozione/valorizzazione dei vini di pregio e dei prodotti agroalimentari di qualità dell'Abruzzo e tipici della tradizione abruzzese, il gestore commerciale potrà effettuare campagne promozionali. È altresì consentita l'apertura di punti

vendita e/o corner, con il sistema del "Temporary store", nel rispetto delle vigenti disposizioni e di quanto eventualmente previsto negli atti relativi all'evidenza pubblica.

Art. 8 Locali, attrezzature e materiali di consumo

Il concessionario, per l'espletamento dei servizi di cui sopra, potrà utilizzare tutti gli arredi, i macchinari e le attrezzature in dotazione dell'Enoteca Regionale. Per gli arredi, i macchinari e le attrezzature verrà redatto apposito verbale di consegna.

Il concessionario è autorizzato a utilizzare attrezzature e supporti di proprietà della Regione fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo. I locali ed il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà. Il concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico del concessionario. Le attrezzature e gli arredi dovranno essere tenuti in perfetto stato di pulizia da parte del concessionario, al quale competerà pure il puntuale rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Il gestore dovrà provvedere ad acquistare, a propria cura e spese, detersivi e detergenti vari, carta igienica, rotoli asciugamani ed ogni altro prodotto necessario per la pulizia e cura dei locali, delle macchine e delle attrezzature, che dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il gestore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto di tutte le materie prime nonché dei prodotti tipici regionali utilizzati nell'ambito dei servizi obbligatori.

Art. 9 Consegna ed inizio dei servizi

La consegna dei locali e delle attrezzature al gestore verrà effettuata entro i termini stabiliti tra le parti, e comunque non oltre il 10° giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto.

L'esecuzione e lo svolgimento dei servizi da parte del gestore dovrà iniziare entro il 5° giorno lavorativo successivo alla data di consegna dei locali e delle attrezzature.

Art. 10 Oneri inerenti il servizio

Nella formulazione del listino il gestore, pur nell'esercizio di una attività imprenditoriale, deve tenere conto dell'aspetto promozionale e di valorizzazione del territorio che persegue l'Enoteca. Pertanto, i prezzi di vendita dei prodotti conferiti in Enoteca sono passibili di un ricarico massimo del 40% da parte del gestore commerciale rispetto al prezzo di acquisto fatturato dal venditore.

Considerata la natura promozionale dell'attività svolta, alle forniture di prodotti da parte delle aziende aderenti dovrà essere applicato un prezzo preferenziale, intendendosi il prezzo praticato alla migliore clientela. I prezzi di vendita dei prodotti conferiti in Enoteca sono fissati dal produttore. La ditta ha l'obbligo di far pervenire all'Enoteca il listino prezzi dei singoli prodotti conferiti, franco Enoteca, comprensivo dell'I.V.A. e di ogni altro costo accessorio, entro il giorno 15 dicembre di ogni anno. Il listino dei prezzi di vendita avrà validità annuale.

Le eventuali variazioni dovranno essere oggetto di comunicazione scritta indirizzata all'Enoteca.

L'Enoteca, per mezzo del gestore, provvederà al pagamento della fornitura a vendita avvenuta, ovvero al momento del riordino del prodotto stesso e, comunque, non oltre il trimestre successivo alla fornitura. L'Enoteca si riserva la possibilità di effettuare dei resi merce sia in caso di rilievi, sia, a fine anno, allo scopo di mantenere in disponibilità prodotto fresco.

Il gestore deve inoltre garantire:

- a) la custodia e la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità dei locali, delle attrezzature e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e di igiene e salubrità pubblica. Il gestore sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse;
- b) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione dell'esercizio commerciale.

Art. 11 Sistema di autocontrollo igienico (HACCP)

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente gestire tutte le attività necessarie per l'attuazione e l'implementazione del sistema di autocontrollo igienico (HACCP) previsto dal D. Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007 ss.mm.ii. In relazione alle attività di cui sopra, il concessionario dovrà designare, prima dell'inizio della gestione dei locali, un proprio rappresentante che assumerà, in nome e per conto del gestore medesimo, la qualifica di "responsabile dell'industria alimentare" per il servizio di gestione dell'Enoteca Regionale. Il responsabile dell'industria alimentare è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.

Art. 12 Forzata interruzione del servizio

Qualora fosse necessario procedere ad interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura, fatta salva la necessità di determinare la natura straordinaria dell'intervento, questa dovrà essere concordata fra le parti. Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito nei giorni di chiusura per manutenzione straordinaria.

Art. 13 Modalità di svolgimento del servizio - personale

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario in modo autonomo, con proprio personale qualificato e appositamente formato, mediante l'organizzazione efficiente ed efficace dei servizi, ed a suo totale rischio. I nominativi delle persone che presteranno servizio presso la sede dell'Enoteca Regionale, ivi comprese le eventuali sostituzioni, dovranno essere comunicati preventivamente alla Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura-DPD019.

Art. 14 Tutela dei lavoratori addetti

Per l'esecuzione dei servizi in oggetto, il gestore si obbliga ed impegna ad applicare le norme vigenti in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e quelle degli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

Art. 15 Entrate per il gestore

Quale compenso per tutte le prestazioni previste a suo carico dall'Art. 10 del presente Capitolato, il concessionario ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla gestione dell'Enoteca Regionale, in particolare di quelli derivanti da:

- vendita vini, pubblicazioni e materiali vari (gadgets, ecc.), ivi comprese le eventuali vendite che dovessero realizzarsi tramite Internet o altre forme particolari;
- incassi da attività di somministrazione di alimenti e bevande (eventuali) e degustazioni in loco;
- incassi per attività promozionali e di animazione in loco oppure esterne.

Il gestore, per lo svolgimento delle attività e dei servizi, dovrà attenersi a quanto stabilito nel Disciplinare di Funzionamento e di Gestione dell'Enoteca Regionale, nonché a tutte le indicazioni che dovessero essere ritenute necessarie e/o impartite dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura DPD019.

Per l'esecuzione di eventuali attività promozionali di tipo istituzionale, la Regione potrà affidare al gestore quelle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari che più riterrà opportune, previa definizione delle modalità e condizioni da parte del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità DPD019.

Art. 16 Oneri a carico della Regione Abruzzo

Restano a carico della Regione Abruzzo le spese di straordinaria manutenzione degli impianti e dei locali di cui all'art. 1621 del Codice Civile, salvo i casi di avaria provocata da accertata negligenza nella conduzione degli impianti.

Art. 17 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo al gestore di osservare e far osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e gli atti d'obbligo e prescrizionali che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Art. 18 Divieto di cessione della concessione - Disciplina del subappalto

Il servizio oggetto della presente concessione non può essere ceduto né concesso in subappalto, pena la assoluta inefficacia e la nullità dell'atto. Il gestore si impegna a non concedere ad alcuno ed a nessun titolo l'uso dei locali e delle attrezzature presenti nella sede dell'Enoteca Regionale, se non previo assenso del Dipartimento Agricoltura - DPD019 - della Regione Abruzzo.

Art. 19 Obblighi a carico del concessionario

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente Capitolato, il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente al Dipartimento Agricoltura tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso del medesimo, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio. Parimenti il concessionario ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione, al competente Servizio regionale (DPD019),

di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del servizio, specificandone le ragioni e la durata.

Art. 20 Vigilanza e controlli

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del gestore, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri incaricati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Regione la propria incondizionata collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Art. 21 Controllo della qualità del servizio nel suo complesso

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – vigilerà sul servizio per tutta la durata del contratto, con le modalità di legge ritenute più idonee, senza che il gestore possa sollevare eccezioni di sorta.

La vigilanza, i controlli e le verifiche potranno essere eseguiti sia mediante personale regionale che tramite soggetti incaricati, nonché per il mezzo degli organi degli Enti preposti ai servizi sanitari competenti per territorio e per il tramite della Polizia locale, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato.

Art. 22 Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente Capitolato, ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Dipartimento Agricoltura della Regione contesterà gli addebiti, prestabilendo un termine congruo, comunque non inferiore a 10 giorni, per eventuali giustificazioni. Qualora il gestore non provveda, ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Servizio, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal concessionario, potrà irrogare - con atto motivato - una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi dell'atto concessorio sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 500,00, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di un anno, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, la Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura DPD019 - potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione così come precisato nel successivo articolo 24. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore, comunque non inferiore a giorni dieci, è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Art. 23 Cessazione, Revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento del concessionario

La Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - ha facoltà di dichiarare la risoluzione della concessione, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs 50/2016, e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente Capitolato;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- non veridicità di tutto o parte di quanto contenuto/dichiarato nell'offerta dei servizi da rendere;
- ritiro, sospensione, mancato rinnovo alla ditta delle licenze;
- mancato pagamento delle fatture dei fornitori dell'Enoteca Regionale, oltre i termini stabiliti dalle norme vigenti.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione regionale con il semplice preavviso scritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno trenta giorni prima, senza che la ditta abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione della concessione sorge per l'amministrazione regionale il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della ditta appaltatrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione regionale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art. 24 Comunicazioni

Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Dipartimento Agricoltura- Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità della Regione - ogni modificazione nel proprio assetto societario, nelle attribuzioni delle cariche e, comunque, ogni variazione che potrebbe subire successivamente alla stipula del contratto.

Art. 25 Consegna e riconsegna dei locali e delle attrezzature

Prima dell'inizio del servizio sarà redatto un verbale, in contraddittorio, relativo allo stato dei locali, degli impianti e l'elenco delle attrezzature. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. Al termine del servizio, ovvero in caso di cessazione, revoca d'ufficio o risoluzione anticipata di cui al precedente Art. 23, il concessionario dovrà

riconsegnare immediatamente i locali e le attrezzature messe a disposizione per l'effettuazione dell'attività, in perfetto stato di funzionamento/conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l'Ente regione farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature.

Art. 26 Controversie

Ogni controversia concernente il presente atto di concessione o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà devoluta a un collegio arbitrale costituito da tre membri, uno di nomina dell'amministrazione regionale, l'altro della ditta e il terzo di comune accordo o, in difetto di accordo, della Camera arbitrale, ai sensi art. 209 – comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Il collegio arbitrale deciderà secondo equità, anche in via irrituale, e disporrà anche sulle spese. Il lodo arbitrale è inappellabile. Sede dell'arbitrato è Pescara. Al giudizio arbitrale, per quanto sopra non previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 Valore stimato dell'appalto importo a base di gara

L'importo posto a base di gara, quale canone annuale di concessione della gestione commerciale dell'Enoteca regionale, avuto anche riguardo al canone concessorio attualmente in essere, è pari a euro 3.200,00 (tremiladuecento) IVA esclusa.

Il valore stimato del presente affidamento, pari ad € 32.000,00 (trentaduemila) è basato, ai sensi dell'art. 35 comma 4, sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Il servizio da acquisire è di natura intellettuale, pertanto non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I., come consentito dal comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); pertanto, non essendovi il rischio di interferenze, i relativi costi di sicurezza sono pari a 0.

L'importo offerto (o la percentuale unica di rialzo) dal concessionario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con il prezzo offerto il concessionario si intende compensato di tutti gli oneri imposti dal bando e di tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate.

Art. 28 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente indagine tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, o raggruppamenti temporanei che al momento della presentazione della manifestazione di interesse, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di carattere generale:

Insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

b) Requisiti di ordine professionale:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E., dalla quale risulti che l'Impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
2. Abilitazione/autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al D.Lgs. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 71 e ss, e di cui alla L.R. 31 luglio 2018, n. 23 ess.mm.ii.

c) Capacità economica e finanziaria:

Fatturato specifico conseguito per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, pari o superiore all'importo posto a base di gara, per ogni anno negli ultimi tre anni finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse.

In relazione ai requisiti di cui alla lettera a) Requisiti di carattere generale, e di cui alla lett. b) Requisiti di ordine professionale n. 1), gli stessi devono sussistere in capo a tutti i soggetti appartenenti all'ATI.

Il requisito di cui alla lettera b) Requisiti di ordine professionale n. 2), deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti appartenenti all'ATI.

Art. 29 Capacità tecniche e professionali

Fermi restando i requisiti di partecipazione di carattere generale e quelli di ordine professionale e di capacità economico-finanziaria, ai fini della scelta dell'operatore economico si terrà conto dei seguenti requisiti attinenti le Capacità tecniche e professionali:

TITOLI PROFESSIONALI E COMPETENZE
A – Personale e qualificazione professionale 1. Curriculum aziendale <i>(esperienza nella gestione di attività similari almeno settennale)</i> 2. Personale a disposizione <i>(personale da utilizzare presso la sede dell'Enoteca: almeno n. 2 unità)</i> 3. Competenza ed esperienza professionale <i>(curriculum del personale impiegato)</i>
B – Qualità di gestione del servizio

4. Modalità organizzativa del servizio di gestione. Apertura nuove sedi
5. Migliorie della struttura finalizzate ad una maggiore efficienza e funzionalità del servizio
6. Ampliamento orario minimo previsto

In caso di Raggruppamento temporaneo e di consorzi i requisiti di ordine tecnico ed i requisiti di capacità economico-finanziaria potranno essere posseduti dal Raggruppamento temporaneo o dai consorzi nel loro complesso.

Art. 30 Modalità di aggiudicazione

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 173 del D. Lgs 50/2016 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla Stazione appaltante;
- b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172 del D. Lgs 50/2016;
- c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172 del D. Lgs 50/2016.

I requisiti minimi di cui alla lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

La modalità di aggiudicazione della presente procedura avviene ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri elencati, in ordine decrescente di importanza, all'art. 30 del presente capitolato.

È facoltà della Stazione appaltante procedere all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida, ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l'offerta economica non sia ritenuta congrua.

La stazione appaltante può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.

La stazione appaltante verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC.

Art. 31 Criteri di aggiudicazione

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse/bando.

Art. 32 Stipula del contratto

La stipula del contratto avviene successivamente all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. Il Dipartimento si riserva, comunque, in caso di ritardo e/o di difformità del servizio da quello aggiudicato, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., e di affidare a terzi la concessione del servizio imputando le spese aggiuntive dell'appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.

Art. 33 Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto il concessionario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Si richiama l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori ((servizi o forniture)) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

((Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati)) con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.

Art. 34 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 35 Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, in particolare al D,Lgs. n. 50/2016, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 36 Registrazione e spese

Il contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese di contratto, diritti e ogni altra accessoria, sono a carico del concessionario.

Art. 37 Normativa Anticorruzione

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) Rapporti di parentela

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Direttore Generale, Dirigenti, della Regione Abruzzo, la Direttrice del Dipartimento Agricoltura.

2) Tentativi di concussione

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) Conoscenza del codice comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Abruzzo e piano prevenzione della corruzione della Regione Abruzzo.

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Abruzzo, reperibile all'indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2018/DGR983_2018_0.pdf e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Abruzzo reperibile all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Abruzzo per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Abruzzo comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) Clausola di pantouflage

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto della Regione Abruzzo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli.

Art. 38 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi con l'invio di una pec al seguente indirizzo: dpd@pec.regione.abruzzo.it

Art. 39 Definizione delle controversie

I provvedimenti di cui alla presente procedura sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010.

Art. 40 trattamento dei dati

La Regione Abruzzo effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. e i. e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Art. 41 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e successive modifiche, è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, Dr. Carlo MAGGITTI.

Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura - DPD
Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – DPD 019
Via Catullo, 17
65127 PESCARA
Tel. 085 7671 (centralino) – 085 7672920 / 085 7672927
E-mail: carlo.maggitti@regione.abruzzo.it; vincenzo.colonna@regione.abruzzo.it
PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it